

Fonte: Circolare INPS 16/12/2009, n. 126, par. 4.2

Inquadramento nel settore agricolo di particolari categorie di operai dipendenti da imprese non agricole

La novella dell'art. 2135 del codice civile non ha inciso sulla preesistente normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

In particolare tale norma dispone che:

"agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed allo esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività".

La ratio della norma di cui alla legge n. 92/79, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/98, consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l'identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro.

Appare chiaro che la norma in questione qualifica come agricoli i lavoratori (concetto rafforzato anche dalla lettera della norma, laddove alle lettere *d*) ed *e*) essa si esprime *".....se addetti a tale attività...."*), e non l'azienda che, invece, deve necessariamente trovare un settore di inquadramento previdenziale diverso dall'agricoltura.

Il quadro normativo così delineato è stato, non di rado, interpretato in maniera difforme.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni al fine di uniformare i comportamenti.

Va innanzitutto precisato che il concetto di "impresa senza terra", di cui la cooperativa senza terra è solo una specificazione, è privo di riscontro dal punto di vista tecnico-giuridico.

È un concetto coniato dalla prassi amministrativa, ancor prima dell'emanazione dei decreti legislativi nn. 226-227-228 del 2001, per individuare, tra le altre, le aziende di cui all'articolo 6 della legge n. 92/79, non definibili agricole ai sensi del previgente articolo 2135 del codice civile, al fine di assoggettarne i dipendenti alla contribuzione agricola unificata e distinguerle dalle aziende per le quali il possesso del fondo era considerato elemento indispensabile ai fini della relativa definizione come "agricola" (vedi in tal senso la circolare INPS n. 212/1998).

La novità della non indispensabilità del possesso del fondo introdotta dal novellato articolo 2135 del codice civile non modifica il punto della questione.

Infatti se prima della modifica dell'articolo 2135 del codice civile il riferimento, per le aziende era il fondo, dopo la modifica il riferimento è il ciclo biologico, o una fase dello stesso, la cui mancanza esclude la possibilità di definire l'azienda come agricola.

Occorre precisare che le singole fasi, come l'intero ciclo biologico, devono essere effettuate su organismi vegetali o animali (o semi o embrioni), comportando lo svolgimento di tali attività il "rischio biologico", intrinsecamente connesso alla coltivazione e all'allevamento, in quanto sia l'una che l'altro si realizzano attraverso lo sfruttamento di forze biologiche naturali non completamente controllabili dall'uomo.

Per quanto sopra esposto, ai fini del giusto inquadramento di tali lavoratori, il principio guida è quello del *core-business*, con riferimento sia all'oggetto della prestazione, sia alla struttura dei ricavi conseguiti dall'azienda. Pertanto:

- laddove l'oggetto principale o esclusivo dell'attività di un'impresa sia di natura diversa da quella agricola e la percentuale dei ricavi caratteristici (derivanti dal *core-business*), rappresenti la totalità o la gran parte dei ricavi totali, si integra la fattispecie di cui alla Legge n. 92/79, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/98.

Quindi i lavoratori addetti alle attività del citato decreto legislativo n. 173/98, assunti da imprese con le caratteristiche suesposte, saranno considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.

Esempio classico è quello del commerciante ortofrutticolo all'ingrosso che acquista la merce per la rivendita direttamente sulla pianta del produttore provvedendo anche alla raccolta del frutto: in tale ipotesi, l'attività principale dell'impresa è e resta commerciale (compravendita di prodotti ortofrutticoli), ma assoggetta i lavoratori che assume per la raccolta, e soltanto questi, a contribuzione agricola unificata;

- laddove l'impresa non agricola operi nell'ambito dei servizi all'agricoltura (da non intendersi quali attività connesse) e questo sia l'oggetto principale o esclusivo dell'attività e la percentuale dei ricavi caratteristici (derivanti dal *core-business*) rappresenti la totalità o la gran parte dei ricavi totali, va osservato quanto segue.

Generalmente le imprese suddette operano mediante contratti di appalto configurandosi la fattispecie del contoterzismo o dell'attività agromeccanica così come definita dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 99/2004.

In tutti e due i casi, quando l'attività è svolta al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 c.c., l'impresa è inquadrabile ai fini previdenziali in settori diversi dall'agricoltura (circolare n. 212/98; circolare n. 85/2004).

Appare evidente che tali imprese per la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione devono essere connotate da un'effettiva struttura imprenditoriale tanto da potersi configurare l'ipotesi del c.d. appalto "genuino".

Circa la genuinità o meno dell'appalto è evidente che tale elemento non **può prescindere da un esame del caso concreto** da cui la necessità che il personale ispettivo non ponga a fondamento delle proprie conclusioni solo indicazioni di carattere generale sulla applicazione della norma che potrebbero rivelarsi in sede di contenzioso non risolutive in tema di appalti illeciti, considerata la complessità e la casistica delle fattispecie relative all'utilizzo dell'istituto.

Quanto sopra risulta confermato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro della Salute e della Previdenza Sociale con risposta ad interpello n. 77 del 22 ottobre 2009.

Anche in tali casi l'impresa, pur non inquadrata nel settore previdenziale agricolo, ove ricorrano le condizioni della già citata Legge n. 92/79, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/98, assicura gli operai addetti a tali attività nel settore della contribuzione agricola unificata con le tutele proprie del settore e la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi trimestrali e annuali.

Va da sé che, trattandosi di imprese non agricole, non si deve fare riferimento al ciclo biologico, o fase dello stesso, poiché anche il singolo atto (es.: raccolta, etc.), se rientrante nei limiti delle attività di cui alla Legge n. 92/79, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/98, deve essere considerato ai fini dell'inquadramento agricolo di questi lavoratori.

Resta inteso che i lavoratori non addetti alle attività suddette sono inquadrati nel settore proprio dell'impresa secondo la natura dell'attività da essa esercitata (generalmente terziario); parimenti, laddove previsto, vanno inquadrati nel settore proprio i titolari delle imprese (titolare di ditta individuale, socio di società ecc.);

- invece, laddove l'impresa, pur formalmente titolare di codice di attività IVA e/o di iscrizione alla C.C.I.A.A., per effettuare servizi all'impresa agricola finalizzi le assunzioni esclusivamente ad un successivo distacco di proprio personale a favore di terzi (anche soci, qualora dovesse trattarsi di Cooperativa), prima ancora di integrarsi l'elusione della norma di cui alla legge n. 92/79, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/98, la fattispecie verrebbe a configurarsi quale somministrazione irregolare di manodopera per conclamato difetto di interesse dell'impresa distaccante.

Quanto sopra risulta confermato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con risposta ad interpello n. 15 del 2007;

- non riconducibile a quanto innanzi detto è l'ipotesi della (impresa) cooperativa già inquadrata in agricoltura ex articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228/2001 laddove l'eventuale fornitura di manodopera ai soci è effettuata non con lo scopo unico ed esclusivo del distacco, ma in una dimensione di omnicomprensività di beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Resta inteso che tale ipotesi non riguarda il conferimento dei prodotti da parte dei soci alle cooperative di cui alla legge

n. 240/1984, in quanto tale fattispecie non risulta riconducibile al concetto di *"servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico"*.

Pertanto si considerano imprenditori agricoli le cooperative dagli stessi imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 228/01, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.